

BILANCIO

Perdita durevole di valore delle immobilizzazioni: le novità

di **Federica Furlani**

La disciplina della **perdita durevole di valore di un'immobilizzazione** trae origine dall'[articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ.](#), il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazione iniziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che *“l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti **durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il **minor valore non può essere mantenuto** nei successivi bilanci se sono **venuti meno i motivi della rettifica**; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'**avviamento**”*.

L'iter per la verifica e determinazione della svalutazione delle immobilizzazioni parte dalla **valutazione** che la società deve fare ad ogni data di riferimento del bilancio **circa l'esistenza di uno o più indicatori** che possono far supporre che un'immobilizzazione possa aver subito una **riduzione di valore**, per poi procedere a **stimare il relativo valore recuperabile** da confrontare con il **valore netto contabile**, per determinare l'eventuale **perdita di valore** da rilevare in bilancio.

L'OIC 9, che ha lo scopo di disciplinare il **trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, ha previsto che il modello per la determinazione della perdita durevole di valore dovesse essere modulato sulla base delle **dimensioni** della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di **oneri sproporzionati** rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, come quella dei flussi di cassa.

Con riferimento al **bilancio 2017**, che ci apprestiamo a redigere, entrano in vigore i nuovi limiti dimensionali per poter accedere all'**approccio semplificato** di determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni previsti dalla **versione dicembre 2016 dell'OIC 9**, i quali sono stati rivisitati al ribasso.

I **nuovi limiti**, che non devono essere superati per **due esercizi consecutivi**, sono i seguenti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **50**,
- totale **attivo** di bilancio superiore a **4,4 milioni di euro**,
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **8,8 milioni di euro**.

Di conseguenza solo le società che possono redigere il **bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#), e le **micro-imprese**, di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#),

possono utilizzare l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni **sui flussi di reddito prodotti dall'intera società**, nella considerazione che per queste tipologie dimensionali tale verifica fornisca risultati simili all'approccio base.

Ricordiamo che **fino al bilancio 2016** i limiti erano i seguenti:

- numero medio dei **dipendenti** durante l'esercizio superiore a **250**;
- totale **attivo** di bilancio superiore a **20 milioni di euro**;
- **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni superiori a **40 milioni di euro**.

Si è pertanto ampliata notevolmente la platea di soggetti: ora tutte le società che devono redigere il **bilancio in forma ordinaria** devono cimentarsi con l'**impairment test** descritto dall'OIC 9 **senza alcuna semplificazione**.

Tornando all'**approccio semplificato**, esso è basato sulla **capacità di ammortamento**, determinata sottraendo al **risultato economico d'esercizio**, non comprensivo delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione: in pratica si identifica con il **marginale economico** che la gestione mette a disposizione per la **copertura degli ammortamenti**.

Il test di verifica della **recuperabilità delle immobilizzazioni** si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, generalmente mai superiore a 5 anni) è **sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti**.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in **perdita non** implica un **obbligo** a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la **capacità di produrre utili** che compensino tali perdite.

Ai fini della verifica della **recuperabilità delle immobilizzazioni**, è necessario confrontare il **valore recuperabile** determinato sulla base della capacità di ammortamento con il loro **valore netto contabile** iscritto in bilancio e l'eventuale **minor valore** che ne deriva è imputato prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, **in proporzione al loro valore netto contabile**.



Convegno di aggiornamento

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2017

Scopri le sedi in programmazione >